

Primo Piano - *Nuovo Codice della strada, salta la regola della tariffa massima per chi smarrisce il biglietto in autostrada: i tecnici della Camera chiedono chiarimenti*

Roma - 23 nov 2026 (Prima Notizia 24) **Nel testo dell'articolo 48 non viene più riproposto l'addebito calcolato dalla stazione di ingresso più lontana, finora previsto dall'articolo 176. Il nodo riguarda l'impatto sui ricavi delle concessionarie e il rischio di un'ondata di ricorsi qualora il criterio resti affidato alle sole convenzioni.**

Una modifica passata finora sotto traccia nello schema di decreto legislativo del nuovo Codice della strada rischia di ridisegnare una delle regole più temute dagli automobilisti in viaggio sulla rete autostradale: l'addebito automatico della tariffa massima in caso di mancata esibizione del biglietto di ingresso. A segnalare l'assenza della disposizione è il Servizio Bilancio della Camera dei deputati che, nell'analizzare il provvedimento attualmente sottoposto all'esame parlamentare, ha richiesto delucidazioni sugli effetti finanziari e giuridici derivanti dalla cancellazione della norma. In base alla disciplina tuttora vigente, contenuta nell'articolo 176, comma 16, del Codice della strada, qualora un conducente giunga al casello di uscita senza poter documentare la stazione di partenza — circostanza che si verifica tipicamente in caso di smarrimento del tagliando o di transito involontario in una corsia riservata al telepedaggio senza dispositivo a bordo — la società di gestione calcola l'importo del pedaggio assumendo come punto di origine la stazione più distante compatibile con la classe del veicolo. Nel testo del nuovo decreto legislativo, tuttavia, all'interno dell'articolo 48 chiamato a recepire la materia, questo riferimento normativo non risulta più inserito. Nel documento tecnico di verifica, gli uffici parlamentari evidenziano esplicitamente che sul punto "andrebbero forniti chiarimenti". La scomparsa del vincolo di legge potrebbe infatti incidere direttamente sugli introiti delle società concessionarie autostradali, che oggi applicano in via ordinaria il criterio della tratta massima salvo successiva rettifica da parte dell'utente attraverso un'autocertificazione idonea a dimostrare il reale casello di entrata e a ottenere il ricalcolo della somma dovuta, evitando così esborsi relativi a centinaia di chilometri a fronte di spostamenti magari brevissimi. L'eliminazione della clausola dal testo primario non implica automaticamente che il meccanismo della stazione più lontana cessi di esistere nella pratica, poiché la regola potrebbe continuare a trovare fondamento nelle singole convenzioni stipulate tra lo Stato e i gestori della rete. Ed è proprio su questo passaggio che il Servizio Bilancio concentra i propri rilievi più critici, domandandosi se il solo richiamo convenzionale sia sufficiente a mettere al riparo le richieste di pagamento da eventuali contenziosi legali. Venendo meno l'espressa previsione legislativa nel Codice della strada, il timore dei tecnici è infatti che gli automobilisti possano impugnare con maggiore facilità gli addebiti calcolati sulla distanza massima, trasformando una questione tariffaria in un terreno fertile per i ricorsi. Sul testo del decreto legislativo è ora

attesa la pronuncia della Commissione Trasporti della Camera, chiamata a esprimere il proprio parere entro il 12 gennaio 2027.

(Prima Notizia 24) Lunedì 23 Novembre 2026

Sede legale : Via Costantino Morin, 45 00195 Roma
E-mail: redazione@primanotizia24.it